

# Comune di RAMACCA

## Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello Iscrizione negli Elenchi Comunali

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;  
Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

### RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
  - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  - b) buona condotta morale;
  - c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  - d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
  - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
  - a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  - b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
  - c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

Dalla residenza comunale, li 13/04/2023



IL SINDACO  
Nunzio Vitale



Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Sig. Sindaco  
del Comune di RAMACCA

OGGETTO: **DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE  
(LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
del Comune di RAMACCA ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

### CHIEDE

**di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise**, previsti dalla legge n. 287/1951.  
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

### DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_  
anno \_\_\_\_\_ conseguito presso \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- b) di esercitare la professione di \_\_\_\_\_
- c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

RAMACCA, li \_\_\_\_\_

IL/LA RICHIEDENTE

Riconosciuto con documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE ADDETTO \_\_\_\_\_

*N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento*

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

#### AVVERTENZE:

##### LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

##### LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.



Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Sig. Sindaco  
del Comune di RAMACCA

OGGETTO: **DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO (LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
del Comune di RAMACCA ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

### CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

### DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_  
anno \_\_\_\_\_ conseguito presso \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- b) di esercitare la professione di \_\_\_\_\_
- c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

RAMACCA, li \_\_\_\_\_

IL/LA RICHIEDENTE

Riconosciuto con documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
IL DIPENDENTE ADDETTO \_\_\_\_\_

*N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento*

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

#### AVVERTENZE:

##### LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

##### LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 10 - Corti d'Assise d'Appello

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

##### LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

